

# COMUNE DI CALDOGNO

(Provincia di Vicenza)

Verbale n. 66 del 11.12.2023

## PARERE

Sulla proposta consiliare di “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2024”

L'anno **2023** il giorno undici del mese di **dicembre** il revisore dott. Ezio FRAMARIN, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2021, ha ricevuto la documentazione relativa e procede ad analizzare e verificare la proposta di deliberazione consiliare n. 66 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2024”.

## L'ORGANO DI REVISIONE

DATO ATTO che in data 02.12.2023 ha ricevuto la documentazione relativa all'oggetto per l'espressione del parere (protocollo Ente 20518);

RICHIAMATO l'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri sia *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori?”*;

VISTO l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che:

- a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul*

*reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;*

ESAMINATA la proposta di modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura fissa dello 0,7%
- l'introduzione della soglia di esenzione per redditi pari o inferiori ad €. 10.000,00;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che si sintetizzano negli importi di seguito indicati:

2024	1.162.601,00
2025	1.240.709,00
2026	1.240.709,00

PRESO ATTO che la previsione del primo anno (2024) di aumento dell'addizionale impatta in maniera diversa sul bilancio dell'Ente, per effetto dell'applicazione del principio di cassa sulle entrate da addizionale Irpef;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

### **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE\_sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento di cui all'oggetto.

Caldogno data della firma digitale  
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore del Conto  
Dott. Ezio Framarin

*Documento firmato digitalmente*